

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Basic AG Lebensmittelhandel (Monaco di Baviera, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l'elemento verbale «BASIC» — Marchio comunitario n. 5 648 159

Procedimento dinanzi all'UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'11/08/2015 nel procedimento R 2384/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ammettere il presente ricorso, con tutti i documenti allegati, e le corrispondenti copie;
- ammettere tutte le prove allegate al presente ricorso;
- annullare la decisione impugnata;
- condannare la ricorrente a sostenere le spese dei procedimenti.

Motivo(i) invocato(i)

- La commissione di ricorso ha erroneamente valutato la prova presentata da Basic AG quanto al suo effettivo uso delle ragioni sociali «Basic AG» e «Basic» nel commercio in Germania;
- La decisione contestata è erroneamente fondata sull'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, in relazione all'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), nei limiti in cui tra i marchi figurativi «basic» non sussiste possibilità di confusione. Il termine basic è privo di carattere distintivo;
- L'eccezionale tutela della normativa tedesca sui marchi in relazione a marchi non registrati deve essere interpretata restrittivamente, secondo il Trattato di Roma del 23 marzo 1957 e la giurisprudenza comunitaria.

Ricorso proposto il 26 ottobre 2015 — British Aggregates/Commissione

(Causa T-610/15)

(2016/C 027/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Aggregates Association (Lanark, Regno Unito) (rappresentanti: L. Van den Hende, avvocato, e A. White, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- disporre l'annullamento, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, della decisione C(2015) 2141 final della Commissione, del 27 marzo 2015, nel caso SA.34775 (2013/C) (ex 2012/NN) — Tassa sugli aggregati;

— condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sugli errori di valutazione in cui è incorsa la Commissione nel decidere che otto esenzioni dalla tassa sugli aggregati («AGL») ai sensi della legge finanziaria per il 2001 non conferiscono vantaggi selettivi e che pertanto non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e nel determinare l'obiettivo e il principio di tassazione normale dell'AGL ai fini dell'applicazione del criterio di selettività.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha effettivamente svolto un esame diligente e imparziale per verificare se le otto esenzioni in questione conferiscano vantaggi selettivi e pertanto costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha motivato la decisione impugnata come prescritto dall'articolo 296 TFUE perché l'applicazione fatta dalla Commissione dell'obiettivo e del principio di tassazione normale dell'AGL per spiegare il motivo per cui le otto esenzioni in esame non conferiscono vantaggi selettivi è contraddittoria nel testo della decisione impugnata.

Ricorso proposto il 2 novembre 2015 — Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Commissione

(Causa T-611/15)

(2016/C 027/83)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH (Melsungen, Germania) (rappresentanti: E. Wagner e H. Hoffmeyer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare in toto la decisione della Commissione, del 3 settembre 2015, nel procedimento 2015/4023, con cui è stato integralmente negato alla ricorrente l'accesso alla versione non riservata della decisione della Commissione, del 4 dicembre 2013, nel procedimento in materia di cartelli AT/39914 — EIRD, e all'indice analitico dell'atto della Commissione relativo a tale procedimento o, in subordine, annullarla nella parte in cui la Commissione ha negato l'accesso alla versione non riservata di tale decisione o di tale indice analitico, la riservatezza dei quali non era stata fatta valere o non era più stata fatta valere dalle imprese interessate dalla decisione,
- in subordine, nell'ipotesi in cui la decisione della Commissione, del 3 settembre 2015, nel procedimento 2015/4023, con cui è stato integralmente negato alla ricorrente l'accesso alla versione non riservata della decisione della Commissione, del 4 dicembre 2013, nel procedimento in materia di cartelli AT/39914 — EIRD e all'indice analitico dell'atto della Commissione relativo a tale procedimento, non sia annullata in quanto e nella misura in cui la versione non riservata della decisione della Commissione del 4 dicembre 2013, nel procedimento in materia di cartelli AT/39914 — EIRD e/o la versione non confidenziale dell'indice analitico dell'atto della Commissione relativo a tale procedimento non esiste, dichiarare che erroneamente la Commissione ha omesso di redigere e di comunicare alla ricorrente una versione non riservata della sua decisione del 4 dicembre 2013, nel procedimento in materia di cartelli AT/39914 — EIRD e/o una versione non riservata dell'indice analitico relativo a tale procedimento,